



**Associazione
Sindacale
Medici
Dirigenti**

Il Sole 24 Ore – 21 giugno 2010 – pagina 48

Manovra/2. Molte le leve in mano agli enti per aumentare gli importi prima del congelamento

Tutti i dubbi del blocca-stipendi

Da chiarire se il riferimento al 2010 è di competenza o di cassa

Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan

La manovra inchioda gli stipendi nel periodo 2011/2013, ma nel 2010 spazio alla fantasia. Le pubbliche amministrazioni hanno libertà di azione in materia, con il rischio che venga messa in atto una spinta per incrementare al massimo il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti. È la conseguenza dell'articolo 9, comma 1 del DL 78/2010, in cui si stabilisce che lo stipendio non sia superiore a quello «in godimento nel 2010».

Un primo problema da risolvere è rappresentato dalla interpretazione da dare alla locuzione «in godimento». Si potrebbe pensare a tutti gli emolumenti pagati nell'anno in corso, seguendo quindi il criterio di cassa. Se così fosse, sarebbe inevitabile aspettarsi un periodo nel quale gli enti si affrettino a pagare tutto il possibile entro il 31 dicembre, in modo da innalzare il tetto di riferimento per il prossimo triennio. Comportamento che non potrà essere arginato dalle disposizioni sui vincoli di spesa della finanziaria 2007, che fanno riferimento alla competenza finanziaria. Si assisterebbe così a un'impennata nei pagamenti dei compensi per pro-duttività, Ici e Merloni, con l'effetto contrario a quello che il decreto si propone. In questo senso stanno spingendo i sindacati che, sempre per innalzare il limite di retribuzione individuale, puntano sulle progressioni orizzontali. L'operazione viene supportata anche dal fatto che, con l'applicazione del D. Lgs. 150/2009, queste progressioni diventeranno quasi un miraggio, ed è quindi ritenuto opportuno prendere al volo l'ultima chance. Non si può nascondere, però, che il riconoscimento delle progressioni orizzontali in modo massiccio nel 2010 metta in serio pericolo la previsione del D. Lgs. 150/2009 che vuole una quota prevalente del salario accessorio destinata alla performance individuale. Norma cogente dal 2011, ma sulla cui strada è bene avviarsi già quest'anno. Per mettere in atto queste previsioni e, quindi, arrivare al risultato di gonfiare il trattamento economico complessivo del singolo dipendente, si ricorre ad un aumento del fondo per le risorse decentrate, in applicazione dell'articolo 15, comma 5, del contratto nazionale del 1° aprile 1999, anche quando questo non risulti esattamente giustificato da correlati incrementi nella qualità e quantità dei servizi. Il danno sarebbe di doppia portata: nel 2011 l'aumento del fondo a tale titolo risulta quanto mai irto di difficoltà perché all'aumento qualitativo dei servizi devono corrispondere maggiori prestazioni dei dipendenti, che non possono essere remunerate, in quanto vincolate dal tetto del 2010.

Un'altra interpretazione di trattamento in godimento può far riferimento alle voci stipendiali di competenza dell'anno 2010. In questo ambito, ne risulta problematica la quantificazione, in quanto dal punto di vista oggettivo alcune voci retributive possono presentare elementi di elasticità circa l'anno di riferimento.

Si pensi, ad esempio, ai compensi Merloni, all'avvocatura, eccetera; in termini temporali, nella migliore delle ipotesi, si può arrivare a giugno 2011, quando sarà distribuita la produttività per l'anno precedente. Ma nel caso in cui la contrattazione decentrata per l'anno 2010 si arenasse, la definizione del tetto viene rinviata a data da destinarsi, con evidenti ripercussioni negative. Ancora, in presenza di compensi Merloni, la quantificazione del limite presenta aspetti critici, in quanto non è raro che tali emolumenti vengano corrisposti con notevole ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo diritto alla percezione.

La norma, quindi, oltre a notevoli problemi interpretativi, può favorire un aumento della spesa a favore del personale dipendente nel 2010, obiettivo sicuramente contrario allo spirito del legislatore.

LE CONTROMISURE.

Progressioni orizzontali, compensi accessori e premi per i miglioramenti dei servizi possono gonfiare le retribuzioni.

Assunzioni. Gli effetti dei vincoli

Il tetto del 20% al turn over accelera i pensionamenti

Il piano occupazionale 2011 sarà fortemente limitato dalla previsione (articolo 14, comma 9, del DL 78/2010) che limita le assunzioni al 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La genericità della norma non aiuta la programmazione del turnover; ci si chiede, ad esempio, quali risparmi di spesa vadano considerati se l'ente ha avuto un pensionamento nel giugno 2010 senza sostituirlo nello stesso anno. Secondo il tenore letterale della norma si possono considerare solo le spese relative ai primi sei mesi dell'anno. Come correre ai ripari? Le strategie degli enti sono orientate principalmente alla revisione dei piani occupazionali del 2010, anno in cui non si applicano ancora le nuove regole. L'obiettivo primario sarà quello di procedere al massimo numero di assunzioni possibili entro fine anno, posticipandone gli effetti giuridici alla fine dell'anno per evitare che pesino sulla spesa 2010.

Un esempio chiarisce la situazione.

Se a giugno 2010 cessano 10 dipendenti, nel 2011 se ne potrà assumere uno con decorrenza 1 gennaio. Modificando il piano 2010 sarà possibile sostituire integralmente nello stesso anno i 10 dipendenti cessati conservando, comunque, la possibilità di assumere una nuova unità nel 2011; chiaramente nel rispetto dei vincoli sulla spesa di personale e del patto di stabilità.

Gli enti sono quindi spinti a risolvere il prima possibile il contratto di lavoro con i dipendenti, in particolare, con quelli che hanno maturato il diritto alla pensione. L'amministrazione può esercitare il diritto di risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e dei 61 anni per le donne o alla data di maturazione dei 40 anni di anzianità contributiva. Era comunque prassi consolidata che il rapporto di lavoro proseguisse almeno fino al primo pagamento della pensione. La finestra si apre in tre mesi, nella migliore delle ipotesi, rasentando i 12 mesi in caso di maturazione dei 40 anni di contributi all'inizio dell'anno per un dipendente che ha meno di 57 anni nel primo semestre. La conseguenza è evidente: se l'amministrazione esercita il diritto di recedere dal rapporto di lavoro alla maturazione del diritto a pensione, il pensionando rischia di rimanere privo di qualsiasi reddito per un periodo significativo. A questo va aggiunto (articolo 9, comma 31) che il trattenimento in servizio va considerato come una nuova assunzione. Un ente escluso dal patto di stabilità, quindi soggetto a vincolo sulle assunzioni, difficilmente rinuncerà a un nuovo dipendente a lungo termine per prorogare al massimo di due anni il contratto di un dipendente di 65 anni.

LA STRATEGIA.

Anticipando le sostituzioni nel corso di quest'anno è possibile mantenere la capacità di «ingresso» anche per il 2011.

Contratti. Cancellati da giugno gli aumenti superiori al 3,2%

Subito al via il taglio retroattivo

La scure della manovra si abbatte anche sui contratti 2008/2009 sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, le pubbliche amministrazioni dovranno disapplicare, già nelle buste paga di giugno 2010, in elaborazione proprio in questi giorni, gli aumenti contrattuali del biennio precedente superiori al 3,20 per cento. La norma stabilisce che le «clausole difformi sono inefficaci dal mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto». La norma è lineare, ma i suoi riflessi operativi non sono scontati. In assenza di istruzioni non si può che attingere al buon senso. Con un approccio minimale, si possono confrontare i tabellari in godimento al 31 dicembre 2007 con quelli al 31 dicembre 2009 per verificarne l'incremento percentuale.

Applicando questa regola agli enti locali risulta che l'incremento di un dipendente in posizione economica C1 è pari al 4,06%, cioè 758,4 euro; calcolando il tetto del 3,20% l'incremento ammesso è di 598,26 euro. Questo significa che il datore di lavoro dovrà ridurre il tabellare annuo di 160,4 euro, cioè 13,34 euro al mese per 13 mensilità.

I problemi più rilevanti si annidano nelle risorse per la contrattazione decentrata. Rimanendo negli enti locali, per il 2009 le amministrazioni virtuose potevano incrementare le risorse variabili fino all' 1,5%; trattandosi di risorse variabili, potevano costituire il fondo solo nel 2009 senza essere riportate nel 2010; ma in considerazione del fatto che erano finalizzate alla produttività potrebbero non essere state ancora corrisposte ai dipendenti.

Come ci si deve comportare atteso che l'incremento tabellare supera, da solo, il tetto del 3,20 per cento? Trattandosi comunque di elementi variabili di competenza 2009 sembra singolare dover procedere alla trattenuta a posteriori. In caso contrario si verrebbe a creare però un paradosso: gli enti che hanno erogato la produttività entro maggio non dovrebbero recuperarla, mentre chi è in ritardo si vedrebbe cancellate le risorse messe a disposizione dal contratto.

La norma ha anche riflessi previdenziali. All'articolo 9, comma 4, non c'è una clausola (come quella inserita per il taglio agli stipendi più elevati) che preveda la neutralizzazione degli effetti ai fini previdenziali. A farne le spese maggiori saranno i pensionandi fino al 2012, per i quali il calcolo del trattamento di quiescenza fa ancora riferimento, per buona parte, alla retribuzione dell'ultimo mese di servizio.

In questo contesto, risulta quanto mai opportuno un intervento della Ragioneria dello Stato, che individui gli importi delle riduzioni da applicare ai tabellari per ogni comparto, così come avvenuto per l'indennità di vacanza contrattuale.

Vincoli incerti

I dubbi interpretativi sulla norma che impedisce nel prossimo triennio stipendi superiori rispetto al 2010

